

## **RELAZIONE SUL CALCOLO DELLE CAPACITÀ ASSUNZIONALI anno 2024 DEL COMUNE DI MERANA su rendiconto 2023, IN ESECUZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 17/03/2020.**

La presente relazione contiene le risultanze dell'analisi effettuata, sulla base delle spese di personale 2023 e la media delle entrate correnti di cui ai consuntivi 2021, 2022 e 2023, ed al netto del FCDE stanziato sul bilancio 2023, per determinare le capacità assunzionali anno 2024 e anno 2025 (fino all'approvazione del rendiconto 2024), in esecuzione della normativa vigente.

Con l'approvazione del rendiconto 2024, il conteggio va azzerato e rifatto, e ogni volta il posizionamento rispetto alle soglie ridefinisce la condizione dell'Ente e la disponibilità o meno di spesa di personale incrementale.

### **Facoltà assunzionali a tempo indeterminato**

#### **Visto:**

- l'art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019 (cosiddetto decreto "Crescita") e successive modificazioni, che ha introdotto importanti novità alla disciplina delle capacità assunzionali con il chiaro intento di superare il meccanismo del turn-over legato alle cessazioni di personale a favore di un criterio ancorato alla virtuosità finanziaria degli enti, prevedendo letteralmente quanto segue: *"I Comuni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'ente, non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, dalla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"*;
- il decreto del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo del citato articolo 34, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, con cui sono fissate la data di decorrenza al 20 aprile 2020 delle nuove disposizioni di legge, le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocheranno al di sotto del predetto valore soglia;
- la circolare ministeriale interpretativa di indirizzo (firmata il 08-06-2020 e pubblicata nella G.U. 226 del 11.09.2020) in ordine alle modalità applicative del predetto decreto, che fornisce i dovuti chiarimenti sull'applicazione iniziale delle nuove regole che si applicano ai Comuni con decorrenza 20/04/2020;

**Evidenziato** che tali misure innovano profondamente il quadro normativo di riferimento, introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie, di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali del fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di Bilancio asseverato dall'organo di revisione;

**Considerato** che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turn-over, legata alle cessazioni intervenute, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità finanziaria della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

**Rilevato che:**

- l'art. 4 del D.M. 17.03.2020 individua nella tabella 1 i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del precitato D.M., che – ove rispettati – consentono agli Enti, entro i limiti indicati dal successivo art. 5, di procedere ad assunzioni:
- per i comuni appartenenti alla fascia demografica inferiore ai 1.000 abitanti, il valore soglia di cui sopra è pari al 29,50 per cento;
- per i comuni appartenenti alla fascia demografica da 1.000 a 1.999 abitanti , il valore soglia di cui sopra è pari al 28,60 per cento;
- ai sensi dell'art. 5 comma 1 del precitato D.M., in sede di prima applicazione e fino al 31dicembre 2024, i comuni possono incrementare annualmente per assunzioni di personale a tempo indeterminato la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2 dello stesso D.M., in misura non superiore al valore percentuale indicato nella tabella 2 e fermo in ogni caso il rispetto del valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica;
- i valori riportati nella tabella 2 rappresentano un incremento rispetto alla base “spesa di personale 2018”, per cui la percentuale individuata in ciascuna annualità successiva alla prima, ingloba la percentuale degli anni precedenti;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 dello stesso D.M. i Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del D.M., risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato nella tabella 3 dello stesso comma, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nel 2025 del predetto valore soglia. Detto valore soglia per i Comuni appartenenti alla fascia demografica inferiore ai 1.000 abitanti è pari al 33,50% mentre per i comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 è pari a 32,60%;
- ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.M. 17/03/2020, i Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- che i Comuni di Cartosio, Cavatore, Denice, Melazzo, Merana, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponti e Spigno Monferrato fanno parte dell'Unione Suol d'Aleramo con sede in Ponti – P.zza XX Settembre n. 2;
- che l'Unione, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa e ribadito dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 44/2022/PAR, ha provveduto a calcolare e a ripartire le proprie entrate dei primi tre titoli anni 2021-2022-2023 nonché le proprie spese di personale anno 2018 e 2023 utilizzando i criteri di seguito riportati;
- che, presso l'Ufficio Finanziario dell'Unione, sono conservati gli atti di dettaglio relativi alla suddivisione delle spese nonché delle entrate ed il ribaltamento effettuato sui comuni associati al fine di addivenire al calcolo aggregato richiesto dalla normativa.

**UNIONE SUOL D'ALERAMO - MODALITA' DI CALCOLO E DI “RIBALTAMENTO” DELLE SPESE DI PERSONALE - ANNI 2018 e 2023 - DELL'UNIONE**

Le spese di personale sono state calcolate come somma degli impegni di spesa a competenza 2018 e 2023 relativi ai seguenti codici BDAP, come da indicazione della circolare ministeriale.

A tali spese sono stati aggiunti gli impegni relativi ai rimborsi delle spese di personale convenzionato e/o comandato all'Unione – anni 2018 e 2023 - al netto dell'Irap ricomprese e le spese per personale interinale.

Sono state inoltre detratte le sole spese relative agli incentivi per funzioni tecniche al netto dell'Irap.

Sono state escluse dal computo ai fini del riparto le spese di personale sostenute dall'Unione per le assunzioni degli assistenti sociali finalizzate al raggiungimento dei LEP (art. 1 c. 797 e ss. Legge di Bilancio n. 178/2020) e finanziate a valere sulle risorse ministeriali assegnate in quanto, per espressa previsione al comma 801, si applica la disciplina prevista dall'art. 57, comma 3-septies, del D.L. 104/2020 il quale recita:

*“A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”.*

Il totale delle spese 2018 e 2023 così ottenute è stato “ribaltato” sui singoli Comuni in base alla seguente metodologia:

- personale destinato a servizi resi a tutti i comuni associati: le spese sono state ripartite sulla base della popolazione residente nei comuni dell'intera Unione (n. 5.356 abitanti al 31.12.2022);
- personale destinato a servizi resi solo ad alcuni comuni: le spese sono state ripartite sulla base della popolazione residente dei comuni serviti;
- personale destinato a servizi collegati alle funzioni della montagna: le spese sono state ripartite sulla base della popolazione dei comuni montani;
- personale addetto ai cantieri di lavoro: le spese sono state ripartite fra i comuni aderenti al progetto, che ha coinvolto anche comuni non facenti parte dell'Unione; la spesa è stata ripartita in proporzione all'effettivo utilizzo dei cantieristi;
- personale destinato ai servizi socio-assistenziali, servizio che l'Unione svolge per n. 29 comuni di cui 19 non facenti parte dell'Unione: le spese sono state ripartite calcolando la quota pro-capite sulla base della totalità della popolazione servita (n. 39.416 abitanti) e ribaltando la quota ottenuta in base alla popolazione residente nei comuni associati all'Unione;
- personale comandato tra l'Unione e i Comuni associati e viceversa: sono state considerate nel calcolo così come precisato dalla Corte dei Conti del Veneto Deliberazione n. 17/2022).

## **MODALITA' DI CALCOLO E DI “RIBALTAMENTO” DELLE ENTRATE DELL'UNIONE**

Sono stati presi in considerazione i soli accertamenti di entrata dei titoli II e III degli anni 2021-2022-2023 in quanto il Titolo I dell'Unione non è valorizzato.

Sono state analizzate tutte le voci di entrata. Prudenzialmente ai fini del “ribaltamento” sono state escluse dal computo:

- le entrate statali e/o regionali collegate alla presenza dell'Unione e che, in caso di scioglimento della stessa, non troverebbero riscontro nei bilanci dei comuni associati (ad esempio contributo regionale per le funzioni associate);
- le entrate che costituiscono, da parte dei comuni, esclusivamente rimborsi per spese inerenti servizi specifici richiesti e che, in assenza dell'Unione il comune sosterebbe direttamente (esempio rimborso spese per abbonamenti, spese per adempimenti privacy, spese per assistenza attività finanziaria, spese per assistenza ai servizi informatici, ecc.);
- le entrate che costituiscono rimborsi per riparti spesa per il personale e per spese di funzionamento dell'Unione.

Così come per le spese, anche le entrate considerate ai fini del “ribaltamento” sono state ripartite seguendo la seguente metodologia:

- le entrate derivanti da trasferimenti statali e/o regionali, che in assenza dell’Unione sarebbero trasferite ai comuni dell’Unione, sono state ripartite sulla base della popolazione residente nei comuni dell’intera Unione;
- le entrate da trasferimenti a copertura di specifici servizi resi solo ad alcuni dei comuni associati, sono state ribaltate solo ai comuni interessati dal servizio;
- le entrate a finanziamento del servizio socio assistenziale sono state ripartite calcolando la quota pro-capite sulla base della totalità della popolazione servita (n. 39.416 abitanti) e ribaltando la quota ottenuta in base alla popolazione residente nei comuni associati all’Unione (n. 5.356 abitanti);
- le entrate a finanziamento dei cantieri di lavoro sono state ripartite calcolando la quota pro-capite sulla totalità della popolazione servita e ribaltando la quota ottenuta in proporzione all’effettivo utilizzo dei cantieristi.

### **Verifica situazione dell’Ente tenuto conto anche dei dati contabili elaborati dall’Unione Suol d’Aleramo**

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell’Ente tenendo presente che il Comune di Merana con una popolazione, al 31.12.2023 pari a n. 179 abitanti:

- IL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI: IL CALCOLO.

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, **al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’IRAP**, come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata.

Elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate:

- L’art. 3 comma 2 del D.M. 21/10/2020, pubblicato sulla G.U. del 30.11.2020, il quale ha stabilito che gli istituti giuridici ed economici connessi allo svolgimento del rapporto di servizio del segretario titolare di segreteria convenzionata sono applicati dall’Ente capofila e che, ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, ciascun Comune convenzionato computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il Comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai Comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa.

- L’articolo 57, comma 3-septies, del D.L. 104/2020 recita: “A decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti,

espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”.

- Il D.L. n. 152/2021 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito in legge n. 233/2021 ha concretizzato la possibilità, per i Comuni, di rinforzare i propri organici in funzione dell’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La spesa di personale derivante dalle predette assunzioni a termine, non rileva ai fini della determinazione dell’incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti in attuazione dell’art. 33 del L. n. 34/2019, e di conseguenza non va a comprimere la capacità assunzionale a tempo indeterminato.

Inoltre si evidenzia che nei Comuni fino a 5.000 abitanti è possibile effettuare assunzioni a tempo determinato, finalizzate all’attuazione degli interventi del PNRR, a valere sul Fondo istituito presso il Ministero dell’Interno (art 31-bis, commi 5 e 6 del DL n. 152/2021). La spesa di personale oggetto di finanziamento e la relativa entrata non si computano ai fini dell’art. 33, commi 1-bis e 2 del D.L. n. 34/2019.

- Alcune sezioni regionali della Corte dei conti si sono espresse sulle spese sostenute dai Comuni relative agli incentivi tecnici da corrispondere al personale dipendente. I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 73/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 maggio 2021, ritengono che la natura della spesa per gli incentivi tecnici sia quella risultante dal comma 5-bis dell’art. 113 del codice degli appalti (inserito ad opera dell’art.1, comma 526 della Legge 205/2017) e richiamano a tal fine espressamente quanto evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione 6/2018/QMIG: “L’aver correlato normativamente la provvista delle risorse ad ogni singola opera con riferimento all’importo a base di gara commisurato al costo preventivato dell’opera, ancora la contabilizzazione di tali risorse ad un modello predeterminato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei capitoli destinati a spesa di personale.” Quindi gli incentivi tecnici fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture e quindi traggono origine dagli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture e ad essi vanno considerati legati, non sussistendo una specifica spesa per il personale in assenza di appalti e degli stanziamenti ad essi relativi.

Anche la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, con la delibera n. 249 del 21 giugno 2021, ha confermato che debbano essere considerati spesa del personale ininfluente nel rapporto spesa del personale ed entrate correnti per la determinazione della capacità assunzionale del comune.

In conclusione, secondo le suddette deliberazioni, si deve ritenere che le spese sostenute per gli incentivi tecnici non costituiscono spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la nuova normativa dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 (come modificato dal comma 853, art. 1 l. 160/2019), sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati.

§\*§\*§\*§\*§\*

I Comuni, per determinare gli spazi assunzionali, devono utilizzare i dati contabili dell’ultimo rendiconto approvato per la spesa di personale, mentre devono utilizzare i dati degli ultimi tre rendiconti approvati per le entrate correnti.

La magistratura contabile ha sottolineato, fin dal principio, che a prescindere dal dato utilizzato per la formulazione della programmazione del fabbisogno triennale di personale, essa deve essere aggiornata al sopraggiungere di ogni successivo rendiconto di gestione.

L’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del rendiconto della gestione dell’anno 2023, comporta che il computo degli spazi assunzionali deve essere rivisto e le azioni assunzionali già programmate saranno possibili solo se il calcolo aggiornato lo consentirà ancora.

Visto l’allegato prospetto con cui vengono determinati gli spazi assunzionali, calcolati ai sensi del DM. 17/03/2020 e della successiva normativa sopraccitata.

Verificato che, per questo Comune, il rapporto calcolato tra le spese di personale 2023 e la media delle entrate correnti di cui ai consuntivi 2021, 2022 e 2023 e al netto del FCDE stanziato sul bilancio 2023 è il seguente:

Spese di personale 2023 (dato aggregato Comune e Unione) : €. 67.504,42	31,05%
<hr/>	
Media entrate netto FCDE (dato aggregato Comune e Unione) : €. 217.425,96	

Sulla base della normativa vigente, i Comuni possono collocarsi nelle seguenti casistiche:

#### FASCIA 1. Comuni virtuosi

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i Comuni possono incrementare annualmente per assunzioni di personale a tempo indeterminato la spesa del personale registrata nel 2018. Occorre pertanto tenere presente che l'incremento graduale rispetto alla spesa di personale 2018, previsto dall'art. 5 comma 1 del DPCM, è applicabile solo fino al 31/12/2024.

#### FASCIA 2. Fascia intermedia.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

#### FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

**Questo ente, trovandosi nella fascia demografica tra i 0 e i 999 abitanti e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 31,05%, si colloca nella seguente fascia:**

**FASCIA INTERMEDIA**, poiché il suddetto rapporto risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3.

Considerato che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 (art. 6 comma 3), gli enti il cui valore soglia è compreso tra il valore della soglia di virtuosità e il valore di rientro della maggiore spesa possono assumere personale a tempo indeterminato nei limiti del turn over disponibile, pur non potendo superare il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del FCDE calcolato sul solo ultimo rendiconto approvato;

Rilevato che tale interpretazione è stata confermata dalla Corte dei conti, sez. regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con del. n. 55/2020: “il Comune (...) - che presenta un rapporto tra media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti e spesa per il personale compreso fra le due soglie di cui al D.M. del 17.03.2020 - potrà coprire anche il turn over al 100% a condizione che lo stesso Comune non incrementi il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.”.

Rilevato che il rapporto fra entrate correnti e spesa di personale registrato nell'ultimo rendiconto approvato (2023) è pari al 26,60%.

**Premesso tutto quanto sopra esposto si dà atto che l'Ente:**

**- potrebbe assumere a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2024 e nel corso dell'anno 2025 (fino all'approvazione del rendiconto 2024), con una percentuale di turn-over pari o inferiore al 100% dei cessati, nel rispetto del rapporto fra entrate correnti ed impegni di competenza, calcolato sui dati aggregati comune e unione, nel limite di quello registrato nel solo ultimo rendiconto approvato (26,60%);**

**- dovrà altresì rispettare il contenimento della spesa per il personale nel limite di cui all'art. 1 comma 562 della L. 296/2006.**

L'Ente dovrebbe adottare un piano triennale di fabbisogno del personale che preveda un massimo di stanziamento di spese di personale (con le modalità del DM 17/03/2020) che rapportato alle entrate correnti al netto del FCDE dell'anno, dia un risultato % **non superiore** al rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del FCDE del **solo** ultimo rendiconto approvato (26,60%).

**Si ricorda che a ogni approvazione di nuovo rendiconto il conteggio va azzerato e rifatto, e ogni volta il posizionamento rispetto alle soglie ridefinisce la condizione dell'Ente e la disponibilità o meno di spesa di personale incrementale.**

**Finora la Corte dei Conti si è espressa nella direzione che i parametri vanno verificati al momento dell'assunzione. Quindi di fatto:**

**- fino all'approvazione del rendiconto 2024, si utilizzeranno ancora i rendiconti 2023/2022/2021, dall'approvazione del rendiconto 2024, se l'Ente dovrà ancora effettuare assunzioni in base al proprio PTFP, prima di effettuarle dovrà verificare se sono ancora compatibili con il nuovo rendiconto.**

Si ricorda inoltre al comune che sarebbe opportuno procedere anche con l'analisi dei dati relativi al Bilancio di Previsione 2024/2026 al fine di dimostrare l'andamento delle spese di personale rispetto alle previsioni delle entrate anni 2024-2026.

§\*§\*§\*§\*§\*§\*§\*§\*§

Rispetto alla quantificazione del "controvalore economico" delle assunzioni da effettuare utilizzando lo spazio assunzionale di cui sopra, si ritiene corretto procedere a calcolare un costo per dipendente che tenga conto di:

- Trattamento tabellare di accesso
- Oneri previdenziali e assistenziali sulle voci precedenti.

Si ritiene non dover aggiungere l'Irap, per omogeneità dei dati utilizzati, in quanto gli spazi assunzionali disponibili sono stati calcolati escludendo tale imposta, come previsto dall'art. 2 comma 1 del D.M. 17/03/2020.

Si ricorda che ogni anno il conteggio va azzerato e rifatto; ed ogni anno il posizionamento rispetto alle soglie ridefinisce la condizione dell'Ente e la disponibilità o meno di spesa di personale incrementale.

Finora la Corte dei Conti si è espressa nella direzione che i parametri vanno verificati al momento dell'assunzione.

**COMUNE DI MERANA**

**SPAZI ASSUNZIONALI DM 17/03/2020 CON I DATI DELLA SPESA DI PERSONALE DEL RENDICONTO 2023  
CALCOLATI CON I DATI CONTABILI AGGREGATI COMUNE E UNIONE SUOL D'ALERAMO  
spazi assunzionali per piano triennale del personale 2024/2026**

FASE 1	POPOLAZIONE	FASCIA
INSERIMENTO DATI GENERALI ENTE	179	a

resti assunzionali 2015/2019	0,00
------------------------------	------

spesa di personale rendiconto 2023 al netto degli incentivi progettazione	67.504,42	
di cui: capacità assunzionale ceduta		
	<b>2018</b>	<b>2023</b>
di cui: trasferimenti per spese di personale al netto IRAP, al Comune capo-convenzione per Segreteria e/o ad altri Comuni/Unioni per altri servizi	11.229,03	3.582,90

INSERIMENTO VALORI FINANZIARI	SPESA DI PERSONALE AL NETTO DELL'IRAP (comprensivo delle eventuali spese di segreteria convenzionata)	67.504,42	
	ENTRATE RENDICONTO 2021 (dato aggregato comune e unione)	185.637,89	MEDIA 218.152,58
	ENTRATE RENDICONTO 2022 (dato aggregato comune e unione)	214.343,75	
	ENTRATE RENDICONTO 2023 (dato aggregato comune e unione)	254.476,09	
	FCDE PREVISIONE 2023 (dato aggregato comune e unione)	726,62	
	<b>ENTRATE NETTO FCDE</b>	217.425,96	

CALCOLO % ENTE	<b>31,05%</b>
----------------	---------------

RAFFRONTO % ENTE CON % TABELLE	FASCIA	POPOLAZIONE	Tabella 1	Tabella 3
	a	0-999	29,50%	33,50%
	b	1000-1999	28,60%	32,60%
	c	2000-2999	27,60%	31,60%
	d	3000-4999	27,20%	31,20%
	e	5000-9999	26,90%	30,90%
	f	10000-59999	27,00%	31,00%
	g	60000-249999	27,60%	31,60%
	h	250000-1499999	28,80%	32,80%
	i	1500000>	25,30%	29,30%

OBBIETTIVO	
NON SUPERARE IL RAPPORTO TRA SPESE DI PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI AL NETTO DEL FCDE DELL'ULTIMO RENDICONTO APPROVATO	<b>26,60%</b>

SPESA RENDICONTO 2023	67.504,42
ENTRATE RENDICONTO 2023	254.476,09
FCDE PREVISIONE 2023	726,62
<b>ENTRATE NETTO FCDE</b>	<b>253.749,47</b>
<b>PERCENTUALE ANNO 2023</b>	<b>26,60%</b>

COMUNE	MERANA
SPESA 2018 COMUNE	38.733,40 €
SPESA 2018 UNIONE	9.467,34 €
TOTALE	48.200,74 €
SPESA 2023 COMUNE	52.964,94 €
SPESA 2023 UNIONE	14.539,48 €
TOTALE	67.504,42 €
<b>ENTRATE 2021</b>	
TITOLO I COMUNE	124.251,31 €
TITOLO I UNIONE	- €
TOTALE TITOLO I	124.251,31 €
TITOLO II COMUNE	30.018,39 €
TITOLO II UNIONE	26.396,34 €
TOTALE TITOLO II	56.414,73 €
TITOLO III COMUNE	3.311,53 €
TITOLO III UNIONE	1.660,32 €
TOTALE TITOLO III	4.971,85 €
ENTRATE 2021 TIT I - II - III	<b>185.637,89 €</b>
<b>ENTRATE 2022</b>	
TITOLO I COMUNE	133.040,36 €
TITOLO I UNIONE	- €
TOTALE TITOLO I	133.040,36 €
TITOLO II COMUNE	42.420,90 €
TITOLO II UNIONE	31.622,67 €
TOTALE TITOLO II	74.043,57 €
TITOLO III UNIONE	1.580,60 €
TOTALE TITOLO III	7.259,82 €
ENTRATE 2022 TIT I - II - III	<b>214.343,75 €</b>
<b>ENTRATE 2023</b>	
TITOLO I COMUNE	130.819,00 €
TITOLO I UNIONE	- €
TOTALE TITOLO I	130.819,00 €
TITOLO II COMUNE	71.820,94 €
TITOLO II UNIONE	46.229,89 €
TOTALE TITOLO II	118.050,83 €
TITOLO III COMUNE	3.252,55 €
TITOLO III UNIONE	2.353,71 €
TOTALE TITOLO III	5.606,26 €
ENTRATE 2023 TIT I - II - III	<b>254.476,09 €</b>
FCDE COMUNE	665,51 €
FCDE UNIONE	61,11 €
TOTALE	726,62 €
N. ABITANTI AL 31/12/2023	179